



PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Delibera n° 34 -

681 *mp*

Prot. n° 13708/9-cc

del 26-02-2001

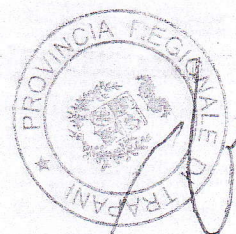
OGGETTO: Presa d'atto della Direttiva del Dirigente del IX Settore Viabilità sull'applicazione dell'art.23 del D.Lgs.285/92 per il rilascio delle autorizzazioni/nulla - osta relativi all'installazione dei mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade di competenza della Provincia Regionale di Trapani.

LA GIUNTA PROVINCIALE

nella seduta del 7/2/2001

Assessore Proponente *[Signature]*

ASSES	SORI	Firma
Pisciotta	Vittorio Giovanni	<i>[Signature]</i>
Musillami	Paolo	<i>[Signature]</i>
D'Ali	Giacomo	<i>[Signature]</i>
Levante	Baldassare	<i>[Signature]</i>
Genna	Pietro	<i>[Signature]</i>
Canzoneri	Gaspere	<i>[Signature]</i>
Giacalone	Nicolò	<i>[Signature]</i>
Giacalone <i>LIUZZA</i>	<i>GIUSEPPE</i>	<i>[Signature]</i>



Esecutiva dal _____

Presieduta dal Presidente *Preside Giulia Adamo*
con la partecipazione del Segretario Generale *Dott. Alberto Provenzano* **VINCE NTO MESSINA**

IL PRESIDENTE *[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE *[Signature]*

L'ASSESSORE ANZIANO *[Signature]*

- Visto l'art. 23 del D.Lgs. 285/92(Nuovo Codice della strada) riguardante la collocazione dei cartelli pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;
- Visto il regolamento di attuazione del Codice della strada, D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni , agli artt. da 47 a 56;
- Vista la direttiva emanata dal Direttore del IX Settore Tecnico, Viabilità, allegato sub A) al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante, intesa a fornire le linee guida per l'applicazione del suddetto art. 23 del D.Lgs. 285/92 nel rilascio delle autorizzazioni/nulla-osta relativi all'installazione dei mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade di competenza dell'Ente, al fine di dare uniformità alle scelte dell'ente stesso garantendo, al contempo, la sicurezza stradale.
- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del IX Settore Viabilità;
- Considerato che si prescinde dal parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non contiene alcun profilo contabile;

Provincia Regionale di Trapani

IX SETTORE - VIABILITA'

Prot. 9113/9-cc

del 06 FEB. 2001

DIRETTIVA al Servizio Concessioni sull'applicazione dell'art.23 c.1 del D.Lgs.285/92 nel rilascio delle autorizzazioni/nulla - osta relativi all'installazione dei mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade di competenza.

IL DIRETTORE DEL IX SETTORE

- Visto il D.P.R. n. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 23 del citato Decreto Legislativo n.285/92 e gli artt. 47-56 del D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che le suddette norme regolamentari non forniscono indicazioni e criteri precisi al fine di garantire il rispetto dell'art. 23 comma 1 del Codice;
- Considerato che è necessario stabilire delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni/nulla-osta all'installazione dei cartelli pubblicitari che consentano il rispetto dell'art. 23 comma 1, rispondendo contemporaneamente ai criteri di omogeneità, congruenza, efficienza e coerenza necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'equità di trattamento per i titolari dei mezzi pubblicitari.
- **PREMESSO** che:

Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada o al preventivo nulla - osta tecnico dell'ente stesso (nel caso di tratto di strada all'interno del centro abitato), il tutto nel rispetto delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada ed al relativo regolamento di attuazione.

Lo stesso art.23 c.1 del D.Lgs. 285/92 stabilisce che "lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione". Pertanto particolare attenzione va posta nella scelta dei messaggi da inserire nei cartelli, i quali se non rispondono ai criteri di essenzialità, creano sicuramente distrazione per l'utente della strada e conseguente pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione.

L'art. 47 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice definisce i mezzi pubblicitari, in particolare l'insegna di esercizio, quale "...scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie.", ma non fissa dei criteri per quanto concerne il rispetto delle condizioni dell'art.23 c.1 innanzi citate, rimettendo il tutto al giudizio dell'ente proprietario della strada.

Anche per le preinsegne e per i mezzi pubblicitari in genere viene riscontrata la mancanza dei suddetti criteri.

Questo Ente proprietario di strade, dovendo garantire la sicurezza stradale in conformità ai principi generali del D.Lgs. 285/92, ha esaminato le possibili situazioni di contrasto all'art.23, dalle quali sono scaturite le scelte per la razionalizzazione delle direttive da osservare nel rilascio delle autorizzazioni all'installazione dei vari mezzi pubblicitari consentiti dalla norma, che risultino uniformi, coerenti, congruenti per qualsiasi categoria di utenti della strada e non.

Appare ovvio che al fine di non arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e di non distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto art.23 c.1 del D.Lgs. 285/92, particolare attenzione va posta al contenuto dei messaggi. Nel caso specifico dell'insegna di esercizio per la sua definizione di semplice "scritta" da porre in corrispondenza della sede dell'attività e per il suo posizionamento che ne individua la funzione, deve riportare un messaggio breve, conciso e sintetico, che consenta l'immediata visualizzazione, utilizzazione e percezione dello stesso e che sia strettamente indispensabile alla rapida individuazione dell'attività, con esclusione di quei messaggi o parte di essi che esulano dalla suddetta funzione. E' da evitare la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici, per cui occorre in ogni caso valutare le dimensioni, le quantità e le estensioni dei caratteri in funzione della superficie del cartello, del suo posizionamento, della sua forma, etc. Del resto un uso smisurato e poco rispondente alle funzioni assegnate lede i principi ispiratori della norma di fornire informazioni coerenti, congruenti ed omogenee.

Il messaggio va inserito nel cartello una sola volta, non va ripetuto, poiché non fornisce un'ulteriore indicazione per l'utente ma rappresenta una vera e propria distrazione per l'utente, in contrasto con l'art.23; eventualmente ove il messaggio volesse essere ampiamente messo a conoscenza va opportunamente inserito per dimensioni e caratteri una sola volta all'interno della dimensione prescelta, purché entro i limiti dimensionali fissati dalla norma.

Altresì si ravvisa, per il rispetto dell'art.23 c.1 e delle norme regolamentari sulle distanze, la necessità di stabilire degli standard per evitare eccessiva densità di cartelli. Ogni ulteriore cartello, oltre quello strettamente indispensabile, anziché contribuire all'individuazione dell'attività, crea situazioni di confusione, di assillo di messaggi, di incomprensione e di inefficacia con l'effetto di distrazione per l'utente della strada che intenda recepire tutte le informazioni fornite e/o che sia in cerca di un determinato esercizio. E' proprio per questa ragione che può essere consentita l'installazione di una sola insegna di esercizio, da collocare nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, a seconda ove risulti possibile nel rispetto delle norme sulle distanze e visibile lungo la strada di competenza di questo ente.

La preinsegna, quale mezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di attuazione, non può essere posizionata in corrispondenza delle intersezioni. Lo stesso art. 51 comma 13 prevede fuori dai centri abitati di potere derogare ad alcune di tali distanze, comprese quelle dalle intersezioni. Considerato che un innesto di una strada privata, vicinale, interpodereale o di altro ente proprietario, purché non di estrema importanza (esiguo afflusso di veicoli) non può essere assimilata in maniera assoluta ad una intersezione vera e propria, in assenza peraltro di cartelli stradali, per i quali occorre garantire l'avvistamento, si ritiene di potere formulare le deroghe di seguito individuate. In ogni caso per tale formulazione si è reso necessario rispettare le norme regolamentari sui segnali stradali turistici e di territorio, di

indicazione e di localizzazione, considerato che per il mezzo pubblicitario non si può derogare alle norme stabilite per i cartelli stradali che consentono l'individuazione delle zone di attività (non della singola attività) e di servizi di utilità generalizzata, ai quali può essere abbinata la pubblicità, purché di servizi essenziali, nei soli casi previsti dalle norme regolamentari.

Nel caso del cartello pubblicitario, per la necessità di rispettare il contenuto dell'art. 23 c.1 del Codice, avuto riguardo alla definizione dello stesso prevista dall'art. 47 del Regolamento che finalizza lo stesso alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, il messaggio può contenere maggiori indicazioni riguardanti la denominazione di prodotti o di attività, il genere di attività, la sede dell'attività. Ovviamente il tutto va descritto in maniera il più possibile sintetica ed essenziale per darne efficacia e comprensione, con esclusione di quelle indicazioni dettagliate e di non immediata lettura e comprensione, che distraggono l'attenzione dell'utente, quelle eventuali immagini poco chiare, provocatorie, etc. e numeri telefonici, etc. la cui ricezione (lettura, memorizzazione, trascrizione, etc.), nonché utilizzazione immediata da parte dell'utente della strada (peraltro vietata dalla legge) arreca sicuramente disturbo visivo e ne distrae l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il tutto quindi in contrasto con l'art.23 c.1.

Emana la
DIRETTIVA

Sull'applicazione dell'art.23 del D.Lgs. n. 285/92, nel rilascio delle autorizzazioni/nulla-osta all'installazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade di competenza di questa Amministrazione, che d'ora innanzi verranno indicate quali "strade".

1. Lungo le strade o in vista di esse è consentita per ciascuna attività l'installazione di una sola **insegna di esercizio**, da posizionare nell'immobile sede dell'attività oppure nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. E' ammessa l'installazione di due insegne di esercizio, una per ognuno dei siti di cui innanzi, solo quando:
 - ◆ l'immobile sede dell'attività trovasi arretrato rispetto all'allineamento degli edifici limitrofi, tra cui trovasi interposto e direttamente confinante, per cui l'avvistamento dei due siti e quindi dei cartelli non può avvenire contemporaneamente, se non quando il veicolo sopraggiunge il luogo relativo;
 - ◆ l'immobile trovasi all'interno di un lotto delimitato, la cui delimitazione non consente la visibilità dalla strada dell'insegna relativa all'immobile.

In entrambi i casi l'insegna posizionata nell'immobile deve essere a quota tale da non risultare visibile dalla strada a lunghe distanze dalla sede dell'immobile.
3. L'insegna di esercizio deve essere installata lungo la strada da cui ha accesso l'esercizio.
4. Qualora l'immobile, sede dell'attività, disponga di accessi su strade diverse è consentita l'installazione di una insegna di esercizio lungo ciascuna strada da cui è raggiungibile ed accessibile l'attività, nel rispetto delle norme regolamentari sull'ubicazione e della presente direttiva.
5. L'insegna di esercizio da collocare nell'immobile va posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza alla parete del fabbricato sede dell'attività da cui si accede all'esercizio stesso, oppure lungo lo stesso lato dell'immobile, ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli, a sbalzo dalla suddetta parete o su palo, in adiacenza o in diretta prossimità

della parete dell'immobile, il tutto nel rispetto della norma regolamentare del codice riguardante l'ubicazione.

6. L'insegna di esercizio da collocare nelle pertinenze dell'immobile deve essere posizionata parallelamente o ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli, semprechè vengano rispettate le norme regolamentari riguardanti l'ubicazione.
7. In aderenza al fabbricato sede dell'attività e parallelamente al senso di marcia dei veicoli il messaggio consentito da riportare nell'insegna di esercizio può essere suddiviso in un massimo di tre manufatti bidimensionali, a condizione che il fabbricato risulti arretrato di almeno tre metri dalla sede stradale e arretrato da altri edifici direttamente circostanti, che la somma delle singole superfici non ecceda la superficie massima prevista dal regolamento di attuazione del codice e che non venga ripetuto il messaggio. Tra i manufatti da installare soltanto uno potrà essere posto a quota tale da renderlo visibile a lunghe distanze, purché risulti sempre allineato all'immobile.
8. Il messaggio relativo all'insegna di esercizio va riportato una sola volta e può contenere esclusivamente:
 - a) la denominazione della ditta, risultante dalla voce "ditta" di cui al certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, limitatamente al cognome e/o nome del titolare, oppure al nome della ditta (ove diverso da quello del titolare);
 - b) l'attività esercitata risultante dalla voce relativa riportata nel certificato camerale, indicata il più sinteticamente possibile con l'uso di un solo sostantivo (ad esempio arredamenti, abbigliamento, ristorante, bar, etc.). Ove l'attività non sia effettivamente definibile con un solo sostantivo possono essere usati al massimo tre sostantivi (ad esempio articoli sport pesca, materiali per l'edilizia, materiali termo-idraulici, etc.), di facile e immediata lettura. Nel caso di attività ricadenti in tabelle merceologiche assolutamente distinte per le quali risulti impossibile ritrovare un'unica terminologia, dovrà essere indicata l'attività prevalente ed al massimo una seconda attività, ove per numero di sostantivi e di caratteri l'estensione risulti limitata e di facile lettura. E' da escludere ogni qualsivoglia indicazione già insita nel genere di attività (ad esempio: salumeria, frutta e verdura nel caso di alimentari, divani nel caso di ogni genere di arredamenti, etc.) e di specificazioni la cui funzione esula dall'individuazione del genere di attività di che trattasi (ad esempio: servizio a domicilio, carne fresca o locale, ingrosso e dettaglio, etc.).

oppure:

- a) la denominazione attribuita all'attività, purché di limitata estensione, quale risulta dalla voce ditta del certificato camerale o dalla voce insegna dello stesso, per la sola parte relativa a tale denominazione, con esclusione di ulteriori indicazioni riportate nelle suddette voci, diverse dal nome attribuito all'attività;
- b) il cognome e/o il nome del titolare;

oppure:

- a) la denominazione attribuita all'attività quale risulta dalla voce ditta o dalla voce insegna, per la sola parte relativa a tale denominazione con esclusione di ogni altra indicazione ivi riportata;
- b) il nome della ditta, azienda, etc. di cui l'esercente risulta rivenditore o concessionario secondo certificato camerale o altra documentazione o autocertificazione da cui risulti tale circostanza (ad esempio: Rover, Nike, etc.).

In aggiunta alle voci a) e b) sopra riportate (che rappresentano la scritta), può essere inserito un solo simbolo o marchio non accompagnato da caratteri alfanumerici, costituito da:

- simbolo relativo all'attività esercitata o a ditta riconosciuta di cui l'esercente risulta concessionario o rivenditore, dietro presentazione di comprovata documentazione.
- simbolo di cui alle figure da II.100 a II.231 del Regolamento di attuazione del codice, purché rispondenti alle categorie relative.

In sostituzione della parte del messaggio relativo all'attività esercitata (1° punto b) possono essere introdotti un massimo di tre simboli sempreché risultino rispondenti all'attività e relativi alle figure di cui al Regolamento di attuazione del codice, limitatamente ad attività che hanno utilità generalizzata per gli utenti (vedi art. 134 Reg. Attuazione del Codice). Non sono ammessi simboli diversi da quelli di cui alle figure da II.100 a II. 231, configurati sotto il medesimo aspetto, dimensione e forma, e/o l'uso improprio degli stessi, qualora non rispondenti ad attività bensì ad un servizio pubblico vero e proprio.

In ogni caso, le combinazioni e le situazioni possibili evidenziate, complessivamente, non possono superare il numero massimo complessivo di n.30 caratteri alfanumerici.

9. La preinsegna può essere installata unicamente lungo la strada che conduce direttamente al luogo segnalato, a non oltre 5 Km di distanza dall'attività, una sola volta ed in ogni caso solo dopo intersezioni complesse e/o strade di uscita dalle principali località.
10. Nel caso di attività raggiungibili immediatamente e direttamente da altra strada, privata, vicinale e/o di altro ente proprietario, avente innesto nella strada ove si intende eseguire l'installazione, è possibile la collocazione della preinsegna in corrispondenza della suddetta intersezione/innesto. Quest'ultima però non deve essere rilevante ai fini della circolazione, non deve condurre ad un numero elevato di attività esistenti e di presumibile insediamento (al massimo 6 attività), non deve presentare cartelli stradali; ove vi siano collocati cartelli stradali, le preinsegne devono essere poste alla distanza di avvistamento e visibilità degli stessi, non compromettendone la visibilità. In assenza di segnali stradali la preinsegna può essere installata nella suddetta intersezione soltanto in via provvisoria fino a che permanga l'assenza dei suddetti cartelli stradali. Qualora l'intersezione conduca ad una zona di attività concentrate, può essere installata soltanto presegnalazione di tipo generalizzato, senza indicazione di tipo pubblicitario (denominazione ditta/ attività).
Nel caso di attività sita lungo la strada è possibile installare la preinsegna nell'ultima intersezione prossima all'attività, che risulti percorso diretto (itinerario unico e/o più breve) e/o di maggiore afflusso per raggiungere il luogo segnalato, sempreché l'azienda sia destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, che si renda necessario in base alla configurazione dei luoghi e della rete stradale, e che valgano le condizioni, innanzi indicate, relativamente all'intersezione.
11. La preinsegna può contenere, oltre all'indicazione direzionale (freccia), la denominazione della ditta di cui ai punti precedenti, con l'aggiunta del simbolo di cui alle figure II.100-II.231, ove effettivamente rispondenti all'attività di uso generalizzato per l'utente. Per le altre attività va escluso il simbolo e oltre la freccia va inserita l'attività e/o la denominazione della ditta (massimo 15 caratteri alfanumerici).
12. Il messaggio relativo al cartello pubblicitario, diverso dai precedenti, può contenere qualche indicazione in più riguardo la denominazione di prodotti o di attività, il genere di attività, la sede dell'attività, purché il tutto venga descritto in maniera il più possibile sintetica ed

essenziale per darne efficacia e comprensione (al massimo 60 caratteri alfanumerici). Lungo una medesima strada è consentita l'installazione del medesimo messaggio una sola volta per senso di marcia e per almeno 10 Km di lunghezza della strada.

13. Il messaggio relativo al cartello pubblicitario non può contenere numeri telefonici, di fax, numero verde, indirizzo di posta elettronica, denominazione sito internet ed ogni altra indicazione la cui ricezione da parte dell'utente della strada comporta memorizzazione e trascrizione.
14. Il cartello pubblicitario può contenere immagini purché siano chiare e visibili, non contengano l'uso smisurato dei colori rosso e verde (art. 49 e 50 Reg. di attuazione Codice), non siano provocatorie od oscene, non siano sovrapposte al messaggio e non creino in genere distrazione per l'utente della strada; il messaggio può essere riportato esclusivamente nello sfondo, seppur colorato, distinto dalle immagini.
15. Le dimensioni ed il numero dei caratteri relativi al messaggio di qualsivoglia cartello, nonché le dimensioni dell'immagine in rapporto allo spazio relativo al messaggio, in ogni caso devono essere valutati e verificati in funzione delle dimensioni, forme, caratteristiche, posizionamento ed ubicazione dei cartelli, al fine del rispetto dell'art. 23 c.1.
16. Relativamente al numero dei caratteri si fissa una tolleranza del 10%, da contenere nell'ambito del numero dei sostantivi previsti in base alle tipologie consentite e da applicare esclusivamente qualora si renda necessaria per non troncare alcuno dei sostantivi, nel caso in cui non sia possibile sostituire lo stesso o reperire sinonimo di minore estensione.

- Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione.

IL DIRETTORE DEL IX SETTORE
Ing. G.B. Grillo

DELIBERA

- 1) Prendere atto della direttiva emanata dal Dirigente del IX Settore Tecnico Viabilità riguardo l'art.23 del D.Lgs. 285/92, relativa alla collocazione di cartelli pubblicitari lungo o in vista delle strade di competenza dell'ente, allegato sub.A) al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante;

Responsabile del Procedimento :

IL CAPO SERVIZIO TECNICO
Ing. Murana Patrizia

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N° 142
RECEPITA CON LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991, N° 48

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Il Dirigente del Settore Finanziario

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Il Dirigente di Settore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata/sarà pubblicata
all'Albo Provinciale dal 11/2/2001
al 25/2/2001

IL SEGRETARIO GENERALE

26 FEB. 2001

- 1 - Il presente deliberato non è soggetto a controllo.
- 2 - Il presente deliberato, soggetto a controllo, per richiesta, è stato trasmesso all'Organo di Controllo con prot. n° _____ del _____

Convalidata/Annullata giusta decis. N. _____
del _____
prot. N. _____ del _____